



# COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Copia Albo

## DETERMINAZIONE DELL' AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

19/08/2024

N. 176

OGGETTO: Dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Serena GILLO - autorizzazione allo svolgimento di incarico presso il Comune di Bussoleno (TO) ex art.1, comma 557 della legge 311/2004.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Richiamati gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. N.267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 53, comma 23, legge 23.12.2000 n. 388 che prevede la facoltà dell'Amministrazione Comunale nei Comuni inferiori a cinquemila abitanti di attribuire ai componenti della Giunta Comunale la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di gestione;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 10.6.2024 con il quale venivano attribuite al Sindaco Diego MELE le funzioni di responsabile del servizio personale;

Premesso che con nota protocollo n. 9252 del 02.08.2024 acclarata al protocollo di questo Ente al n. 3747 in data 02.08.2024, il Comune di Bussoleno chiedeva al Comune di Borgone Susa l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa a scavalco presso l'area finanziaria della dipendente del Comune di Borgone Susa Sig.ra Serena GILLO, inquadrata nella categoria area operatori esperti ex B.8 presso l'area Amministrativa/finanziaria, per il periodo 09.09.2024/28.02.2025, ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge 23.12.2004 n. 311 (con un massimo di 12 ore settimanali e al di fuori dell'orario di lavoro ordinario);

Rilevato che la suddetta dipendente ha manifestato la disponibilità svolgere l'attività lavorativa di che trattasi presso il Comune di Bussoleno;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004. n. 311, il quale testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma I, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. I. comma 557, della legge n. 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 il quale testualmente recita:

"L'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti

essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato - Sezione 111 n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time art. 4, comma 7 e seguenti del CCNL Regioni - Autonomie locali del 14.09.2000);

- la circolare n. 2 del 26 maggio 2014 della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell'Interno ad oggetto "Problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art. 1, comma 557, della legge N. 311/2004";

Visto, altresì, il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Dato atto che:

- alla luce dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, come modificato dalla legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite alla dipendente;

- i Responsabili dei procedimenti dell'Ufficio personale dei Comuni di Borgone Susa e Bussoleno dovranno dare corso agli adempimenti di cui all'art. 53 del d.lgs. 1651/2001, in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, come modificato dalla legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, che, in particolare, dispone:

1. che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano darne comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il sito [www.perlapa.gov.it](http://www.perlapa.gov.it), entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, unitamente ad una relazione di accompagnamento;

2. che i soggetti pubblici o privati che conferiscono incarichi retribuiti a dipendenti pubblici sono tenuti a comunicare all'amministrazione di appartenenza i dati relativi ai compensi erogati;

Sentita la Giunta Comunale;

Ritenuto opportuno disporre l'autorizzazione richiesta assumendo idoneo provvedimento:

#### DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi dell' art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, la dipendente di questo Ente a tempo indeterminato Sig.ra Serena GILLO inquadrata nella categoria area operatori esperti ex B.8 presso l'area Amministrativa/finanziaria, a prestare attività lavorativa aggiuntiva per un numero massimo di 12 (dodici) ore settimanali a favore del Comune di Bussoleno dal 9.09.2024 al

28.02.2025, salvo proroga espressa, alle seguenti condizioni:

- l'attività lavorativa presso il Comune di Bussoleno dovrà essere svolta al di fuori del normale orario di servizio prestato presso questo Ente, e dovrà in ogni caso essere esercitata con modalità tali da non pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività lavorativa prestata dalla lavoratrice interessata presso l'Ente di appartenenza;
- il Comune di Bussoleno è tenuto ad applicare tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

2. di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza alla dipendente comunale Sig.ra Serena GILLO ed al Comune di Bussoleno per gli adempimenti di competenza;

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Borgone Susa, 19/08/2024

**7II Responsabile dell'Area**  
Firmato digitalmente  
Diego Mele